

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa**

(2002/C 51 E/29)

COM(2001) 466 def. — 2001/0185(COD)

*(Presentata dalla Commissione il 19 novembre 2001)*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992 <sup>(1)</sup>, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, stabilisce che i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo fra i territori dei vari Stati membri devono essere scortati da un documento di accompagnamento emesso dallo speditore.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell'11 settembre 1992 <sup>(2)</sup>, relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo ha istituito il documento amministrativo contemplato dalla direttiva 92/12/CEE.
- (3) In considerazione di quanto constatato e auspicato nella relazione, in data 24 aprile 1998, del gruppo ad alto livello sulla frode nel settore del tabacco e delle bevande alcoliche, appare necessario sostituire il circuito documentale, su supporto cartaceo, con un sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa, tale da consentire agli Stati membri di essere informati in tempo reale in ordine a detti movimenti e di effettuare i controlli prescritti, anche in ordine alla circolazione ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 92/12/CEE.
- (4) La realizzazione del sistema informatico deve d'altra parte permettere di semplificare la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo.

(5) Per l'esecuzione della presente decisione la Commissione deve assicurare il coordinamento fra gli Stati membri, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno. Essa deve apportare, inoltre, agli Stati membri il sostegno della sua esperienza nell'elaborazione delle informazioni ai fini della lotta antifrode, in particolare tramite l'analisi dei rischi a livello comunitario.

(6) Tenuto conto della sua complessità e delle sue dimensioni un sistema informatico siffatto richiede alla Commissione e agli Stati membri investimenti in personale e in mezzi finanziari molto rilevanti. Occorre pertanto che la Commissione e gli Stati membri mettano a disposizione tutte le risorse necessarie allo sviluppo e all'installazione del sistema.

(7) Occorre inoltre precisare gli elementi comunitari e non comunitari del sistema informatico, nonché le attività rispettivamente di competenza della Commissione e degli Stati membri nell'ambito dello sviluppo e dell'installazione di detto sistema. In tale contesto la Commissione deve svolgere un ruolo importante di coordinamento, organizzazione e gestione.

(8) Occorre analizzare il modo in cui dev'essere attuato il sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

(9) Occorre che il finanziamento del programma sia suddiviso fra la Comunità e gli Stati membri e che il contributo finanziario della Comunità sia iscritto specificamente a tale titolo nel bilancio generale dell'Unione europea (parte seconda, sezione III, Commissione).

(10) La presente decisione stabilisce, per la durata complessiva di sviluppo e di riorganizzazione del sistema, un pacchetto finanziario che costituisce, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio <sup>(3)</sup>.

(11) Le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione costituiscono delle misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(4)</sup>. Pertanto, esse devono essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della stessa,

<sup>(1)</sup> GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE (GU L 197 del 29.7.2000, pag. 73).

<sup>(2)</sup> GU L 276 del 19.9.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2225/93 (GU L 198 del 7.8.1993, pag. 5).

<sup>(3)</sup> GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. La presente decisione istituisce un sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE, in prosieguo il sistema di informatizzazione.
2. Tale sistema è destinato:
  - a) a permettere la trasmissione elettronica del documento amministrativo d'accompagnamento istituito con il regolamento n. 2719/92/CEE e a migliorare i controlli;
  - b) a lottare contro la frode, permettendo agli Stati membri di controllare in tempo reale la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa e procedere, se del caso, ai necessari controlli;
  - c) a semplificare la circolazione intracomunitaria in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa, in particolare rendendo più semplice e rapido l'appuramento dei movimenti.

#### Articolo 2

Gli Stati membri realizzano il sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa entro un termine massimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

I lavori di sviluppo del sistema di informatizzazione iniziano entro un termine massimo di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

La Commissione e gli Stati membri mettono a disposizione le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie per realizzare e rendere operativo il sistema d'informatizzazione.

#### Articolo 3

Il sistema di informatizzazione comporta elementi comunitari e non comunitari.

Gli elementi comunitari sono costituiti dalle specificazioni comuni, dai prodotti tecnici, dai servizi di rete CCN/CSI (Common Communication Network/Common Systems Interface), nonché dai servizi di coordinamento comuni a tutti gli Stati membri, ad esclusione di qualsiasi variante o particolare adattamento destinato a soddisfare esigenze nazionali.

Gli elementi non comunitari sono costituiti dalle specificazioni nazionali, dalle basi di dati nazionali che fanno parte del sistema, dalle connessioni di rete fra gli elementi comunitari e non comunitari, nonché dal software e dai supporti che ciascuno Stato membro riterrà utile ad una gestione ottimale del sistema nell'ambito della sua amministrazione.

#### Articolo 4

1. La Commissione coordina gli aspetti relativi all'attuazione e al funzionamento degli elementi comunitari e non comunitari del sistema d'informatizzazione, in particolare per quanto riguarda:
  - a) l'infrastruttura e i mezzi necessari per assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità globali del sistema;
  - b) l'elaborazione delle informazioni ai fini della lotta antifrode, in particolare tramite l'analisi dei rischi a livello comunitario.
2. Ai fini di cui al paragrafo 1, la Commissione stipula i contratti necessari ed elabora, in cooperazione con gli Stati membri, i piani di gestione necessari per la realizzazione e il funzionamento del sistema.

Tali piani di gestione specificano i compiti iniziali e regolari che la Commissione e ciascuno Stato membro sono incaricati di portare a termine; essi stabiliscono i termini di ultimazione e, se del caso, le prove di esecuzione eventualmente richieste.

#### Articolo 5

1. Gli Stati membri si impegnano a portare a termine entro i termini stabiliti nei piani di gestione, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, i compiti iniziali e ricorrenti loro assegnati.

Essi trasmettono alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei compiti e forniscono la prova della data di ultimazione dei medesimi.

2. Gli Stati membri si impegnano a non adottare misure, relative alla realizzazione e al funzionamento del sistema di informatizzazione, che possano incidere sull'interconnessione e l'interoperabilità globali del sistema o sul suo funzionamento d'insieme.

Qualsiasi misura che uno Stato membro intenda adottare e che rischi di incidere sull'interconnessione e l'interoperabilità globali del sistema, cioè sul suo funzionamento d'insieme, può esserlo soltanto previo accordo della Commissione.

3. Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione di qualsiasi misura da essi adottata onde permettere una gestione ottimale del sistema nell'ambito della loro amministrazione.

#### Articolo 6

La Commissione adotta le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione con la procedura di cui all'articolo 7. Dette misure si applicano fatte salve le disposizioni comunitarie che disciplinano la riscossione e il controllo, nonché la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca nel settore della fiscalità indiretta.

*Articolo 7*

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette istituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 218/92<sup>(1)</sup>.
2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa.
3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 34 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

*Articolo 8*

1. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che il finanziamento delle azioni imputate al bilancio comunitario sia effettuato correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione.

Essa verifica sistematicamente, in collaborazione con gli Stati membri, le fasi di sviluppo e di installazione del sistema di informatizzazione, allo scopo di determinare se gli obiettivi perseguiti siano raggiunti e di indicare orientamenti volti a migliorare l'efficacia delle azioni volte a rendere operativo il sistema.

2. La Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 7, una relazione intermedia sulle operazioni di controllo, dopo trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione. La relazione preciserà, se del caso, le modalità e gli ulteriori criteri di valutazione del funzionamento del sistema di informatizzazione.
3. Al termine del periodo di cinque anni di cui all'articolo 2, primo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del sistema. La relazione precisa, in particolare, le modalità e i criteri di ulteriore valutazione del funzionamento del sistema.

*Articolo 9*

I paesi candidati all'adesione all'Unione europea possono essere informati dalla Commissione delle tappe di sviluppo e di installazione del sistema d'informatizzazione e partecipare ai test che saranno effettuati.

*Articolo 10*

1. Le spese necessarie alla realizzazione del sistema di informatizzazione sono ripartite fra la Comunità e gli Stati membri conformemente ai paragrafi 2 e 3.
2. La Comunità assume a suo carico le spese di concezione, acquisto, impianto e manutenzione degli elementi comunitari del sistema di informatizzazione, nonché le spese di funzionamento corrente degli elementi comunitari, installati nei locali della Commissione o di un subappaltatore designato.
3. Gli Stati membri assumono a loro carico le spese relative alla creazione e al funzionamento degli elementi non comunitari del sistema di informatizzazione, nonché le spese di funzionamento corrente degli elementi comunitari del sistema, installati nei loro locali o in quelli di un subappaltatore designato.

*Articolo 11*

1. Il pacchetto finanziario a carico del bilancio comunitario, destinato all'attuazione del sistema di informatizzazione durante il periodo di cui all'articolo 2, primo comma, è di 35 milioni di euro.

Gli stanziamenti annuali, che comprendono anche gli stanziamenti destinati all'attuazione e al funzionamento del sistema posteriormente al menzionato periodo, relativi alla sua applicazione, sono decisi dall'autorità di bilancio nei limiti delle previsioni finanziarie.

2. Gli Stati membri valutano e mettono a disposizione i bilanci e le risorse umane necessari a soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 5.

*Articolo 12*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 13*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1.

## ALLEGATO

## ASPETTI TECNICI

Il circuito d'informazione sarà fondato sulla struttura nel cui ambito gli Stati membri sono responsabili di tutte le centrali telefoniche ed elettroniche all'interno del loro paese, utilizzate per ricevere o inviare dati trasmessi dagli operatori o dagli Stati membri, nonché di tutti gli scambi di informazioni con altri Stati membri. Non si farà ricorso ad operatori intermediari esterni per assumere tali responsabilità.

Per permettere la realizzazione delle operazioni commerciali, il sistema deve comportare norme di sicurezza e riservatezza molto vincolanti. Esso deve garantire in particolare l'inviolabilità del sistema e la massima riservatezza delle informazioni trasmesse ed essere disponibile in maniera permanente 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno, con tempi molto brevi di rimessa in servizio in caso di panne.

**1. Struttura di base**


Date le conclusioni dello studio di fattibilità e la scelta del circuito generale d'informazione, la soluzione proposta si basa sui principi enunciati qui di seguito:

- Tutti gli operatori elencati nel repertorio (i depositari autorizzati e i loro depositi fiscali, gli operatori registrati e i rappresentanti fiscali di tali operatori) devono essere collegati al sistema;
- Qualsiasi trasferimento d'informazione fra gli operatori economici collegati al sistema transita attraverso perlomeno uno Stato membro;
- Alcuni altri operatori economici, in particolare gli operatori non registrati (i depositari occasionali), non hanno accesso diretto al sistema; in tal caso, talune informazioni dovrebbero transitare direttamente tra gli operatori economici;
- Se le informazioni transitano direttamente fra gli operatori economici, esse sono introdotte nel sistema sotto la responsabilità di un unico operatore economico, in genere lo speditore;
- Gli operatori elencati nel repertorio sono responsabili della comunicazione di tutte le informazioni relative alla circolazione delle merci, in particolare della presentazione e dell'eventuale aggiornamento di informazioni relative ai movimenti [DAA <sup>(1)</sup> elettronico] nonché del rinvio del messaggio di appuramento;
- Fatte salve le informazioni relative ai movimenti, tutti i dati amministrativi sono direttamente trasferiti fra gli Stati membri; essi non transitano mai attraverso gli operatori economici;
- Il pubblico può consultare in un centro d'informazione ad esso accessibile le informazioni pubbliche;
- Nel campo di applicazione del sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa, un determinato operatore economico comunica direttamente ed esclusivamente con lo Stato membro competente, a seconda del caso, per il luogo di spedizione o di ricezione dei prodotti.

L'utilizzazione dell'infrastruttura CCN/CSI che funziona attualmente per collegare fra di loro gli Stati membri è stata riconosciuta come un «atout» per il sistema proposto. Si propone, per un periodo temporaneo, di utilizzare l'infrastruttura AFIS per la verifica dei movimenti e la reciproca assistenza nonché gli scambi complementari del caso.

(<sup>1</sup>) Documento amministrativo di accompagnamento

Si definisce così la struttura tecnica seguente:



Ciascuno Stato membro dispone di un server applicativo (sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa) destinato a trattare i messaggi pubblicati dai propri funzionari o dagli operatori economici; ogni server è collegato alla rete CCN/CSI <sup>(1)</sup> con una porta CCN; le singole work station dei funzionari (Stati membri) sono collegate al server del sistema tramite la rete interna dell'AEM. I vari centri d'assistenza e i helpdesk, inoltre, sono collegati al server del sistema e/o alla porta CCN (non indicati nel disegno).

Gli operatori economici (ECOP) sono collegati allo Stato membro competente con un'anticipazione di comunicazione (COM) raddoppiata, per assicurare, in caso di panne di una di esse, la disponibilità del sito. Gli operatori economici utilizzano perlopiù soltanto una work station o un PC autonomo, ma gli operatori più importanti avranno il proprio server e la propria rete.

Gli uffici della Commissione europea, cioè la Direzione generale Fiscalità e unione doganale (TAXUD) e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono direttamente collegati ad una porta CCN; il server AFIS <sup>(2)</sup> è collegato alla medesima porta.

Il centro di applicazione (CA) è collegato tramite la propria porta CCN.

Ciascuno Stato membro è responsabile di tutte le funzionalità all'interno del proprio settore locale.

## 2. Funzionalità

Per poterlo sviluppare e gradualmente installare, il sistema dovrebbe essere articolato in tre gruppi di funzionalità:

- Gruppo I: condizione preliminare al circuito del DAA elettronico, costituito da un modulo di riferimento; si tratta essenzialmente delle informazioni di base che formano oggetto di specificazioni particolari della direttiva, con i reciproci impegni sullo scambio d'informazioni; l'accesso al sistema VIES <sup>(3)</sup> può essere recepito in tale gruppo;
- Gruppo II: il circuito del DAA elettronico stesso, comprendente l'insieme delle informazioni richieste per emettere tale certificato di movimento;
- Gruppo III: i moduli complementari per i quali il DAA elettronico (gruppo II) è una condizione preliminare ma che non hanno essi stessi alcuna incidenza sul circuito DAA elettronico.


<sup>(1)</sup> Common Communication Network/Common Systems Interface.

<sup>(2)</sup> Anti-Fraud Information System.

<sup>(3)</sup> VAT Information Exchange System.

I moduli funzionali che compongono i gruppi sono descritti in appresso nel loro ordine di subordinazione; le frecce continue mostrano che il modulo di rinvio può funzionare soltanto se il modulo di riferimento è operativo, mentre le frecce tratteggiate mostrano che il modulo di riferimento può essere temporaneamente omissivo, anche se è meglio svilupparlo. I moduli in grigio sono stati citati come prioritari dagli Stati membri e dagli operatori economici.

Per migliorare la leggibilità, non sono stati indicati tutti i collegamenti.



I paragrafi in appresso presentano in sintesi i sottosistemi che compongono i singoli gruppi.

**Gruppo I: Funzioni richieste a titolo preliminare (durata dello sviluppo: due anni e mezzo dall'inizio delle attività)**

Questo gruppo include le funzioni necessarie per azionare tutto il sistema, e cioè:

- Elaborazione degli elenchi di riferimento (elenchi di codici, elenchi degli uffici per le accise interessati al sistema, struttura dei prodotti soggetti ad accisa, thesaurus di termini);
- Gestione e consultazione degli operatori elencati nel repertorio;
- Gestione e consultazione delle garanzie;
- Gestione e consultazione delle accise;
- Consultazione di informazioni IVA;
- Relazioni associate.

Occorre rilevare che, ove possibile, taluni elenchi di riferimento e cioè l'elenco dei codici e degli uffici degli Stati membri saranno ripartiti con gli elenchi contenuti nel nuovo sistema di transito informatizzato NCTS.

**Gruppo II: Circuito del DAA elettronico (durata di sviluppo: quattro anni, con inizio delle attività un anno dopo l'avvio dei lavori)**

Questo gruppo comprende le funzioni che si trovano alla base della gestione del DAA elettronico, e cioè:

- La gestione dei certificati di garanzia;
- La presentazione e la registrazione del DAA;
- L'aggiornamento e la divisione del DAA durante i movimenti;
- La certificazione di ricevimento e il rifiuto del DAA;
- La connessione con i regimi doganali sull'esportazione delle merci;
- I reclami sulle perdite;
- La consultazione e il recupero dei dati sul movimento;
- I richiami automatici;
- Le relazioni associate.

**Gruppo III: Funzioni a valle (durata di sviluppo: due anni, con inizio delle attività tre anni dopo l'avvio dei lavori)**

Questo gruppo include le funzioni a valle:

- La registrazione delle relazioni dei controlli su strada;
- La valutazione dei rischi;
- La gestione delle allerte;
- I richiami automatici;
- Le statistiche;
- La verifica dei movimenti e la reciproca assistenza;
- Lo scambio di messaggi in formato libero.

**Utilità**

Oltre alle funzioni d'applicazione di cui sopra, occorrerebbe realizzare sviluppi complementari per creare:

- L'assegnazione dei nomi di utente;
- Il cambiamento della password;
- Il controllo delle connessioni;
- Il consolidamento delle statistiche;
- La possibilità di consultazione d'informazioni per gli agenti di sostegno;
- La correzione e il raccordo da parte degli agenti di sostegno.

**3. Programma di lavoro**

Il programma di lavoro sarà suddiviso fra la Commissione europea e gli Stati membri in funzione dei principi seguenti:

- la Commissione europea coordina il lavoro di tutti i partner e il programma allegato; essa controlla la specificazione globale del sistema e lo sviluppo delle utilità comuni; essa fornisce ai partner un centro di applicazione per il controllo delle operazioni e la valutazione delle componenti;
- ciascuno Stato membro crea la propria rete di terminali, sviluppa la propria applicazione e ne permette l'accesso agli operatori economici; ciascuno partecipa al programma allegato per la parte che lo interessa.

**3.1. La Commissione europea**

Con riferimento alla politica europea di sviluppo, l'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa dovrebbe essere sviluppata secondo tre fasi conformemente al ciclo di sviluppo classico in «V». Le attività principali identificate sotto la responsabilità della Commissione europea sono:

Un ufficio di progetto centrale, la cui funzione sarebbe, oltre a coordinare il programma di supporto e il controllo delle installazioni, di assumere in carico:

- Le specificazioni comuni;
- I prodotti tecnici;
- I servizi di rete CCN/CSI;
- I servizi di coordinamento comuni a tutti gli Stati membri.

Gli elementi comunitari descritti escludono qualsiasi tipo di variante o di personalizzazione destinato ad essere usato per le esigenze nazionali.

Si noti che per la specificazione del sistema è necessaria l'esperienza degli Stati membri. Per tali ragioni la Commissione europea chiederà la partecipazione e il contributo degli Stati membri per creare le specificazioni del sistema.

La Commissione valuterà sistematicamente, in collaborazione con gli Stati membri, le fasi di sviluppo del sistema.

### 3.2. *Gli Stati membri*

Gli Stati membri sono tenuti a sviluppare e ad attuare la loro applicazione del sistema, conformandosi alle specificazioni funzionali e tecniche fornite dalla Commissione europea.

Tutti gli Stati membri sono liberi di selezionare i mezzi, il quadro tecnico, i supporti, ecc., conformemente alle loro esigenze nazionali. Essi possono sviluppare la loro applicazione in base ad una piattaforma esistente; il sistema che ne risulta deve essere nondimeno interamente conforme alle specificazioni accettate di comune accordo dalla Commissione europea e dagli Stati membri, in particolare le interfacce intra-UE devono essere del tutto compatibili nella forma e nella semantica, con i sistemi sviluppati da altri Stati membri.

Per aiutare gli Stati membri a verificare la contabilità e a preparare l'omologazione del loro sistema, la Commissione europea fornirà agli Stati membri i mezzi di convalida.

Le attività sotto la responsabilità degli Stati membri sono:

- la preparazione delle specificazioni nazionali
- la partecipazione alla preparazione delle specificazioni funzionali comuni e la preparazione delle interfacce
- l'installazione di un ufficio di progetto nazionale
- la gestione qualitativa
- la politica di sicurezza e di gestione
- lo sviluppo del gruppo I di applicazioni
- l'accettazione del gruppo I di applicazioni
- lo sviluppo del gruppo II di applicazioni
- l'accettazione del gruppo II di applicazioni
- lo sviluppo del gruppo III di applicazioni
- l'accettazione del gruppo III di applicazioni
- il programma d'informazione
- il programma di formazione
- il programma di supporto
- l'installazione

La Commissione sosterrà le iniziative comuni miranti a sviluppare prodotti d'interesse comune per taluni o tutti gli Stati membri sotto la responsabilità di un'amministrazione nazionale capo fila.

---